

Regolamento Associazione Progetto 7LUNE

Premessa

L'Associazione senza scopo di lucro Progetto 7LUNE, in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente "Regolamento Interno".

Art. 1 - Validità del Regolamento Interno

Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell'Associazione Progetto 7LUNE.

Art. 2 - Modifica del Regolamento Interno

Il presente regolamento decorre dall'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Qualora almeno il 60% dei soci presentino richiesta, con lettera scritta o E-mail al Presidente o al Segretario ed allegando le proposte di modifica, affinché il presente regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di prendere in esame la richiesta e ridiscutere il regolamento in Assemblea Straordinaria. La metà degli appartenenti al Consiglio Direttivo può richiederne la modifica con le modalità descritte al precedente comma.

PARTE PRIMA: ISCRIZIONE DEI SOCI

Art. 3 - Modalità di iscrizione del socio e quote

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo.

L'aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello Statuto e del Regolamento Interno.

L'importo della quota è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo e ne è data pubblicità attraverso i canali descritti dallo Statuto.

Il modulo di iscrizione potrà essere reperito direttamente sul sito dell'Associazione o richiesto al Segretario mediante i contatti presenti nell'apposita sezione del sito.

Il modulo con la domanda firmata va consegnato direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure inviato a mezzo Posta o Email al Segretario dell'Associazione. In caso di accettazione da parte del Consiglio Direttivo questa verrà comunicata all'interessato che dovrà provvedere al pagamento della quota associativa entro 30 giorni trascorsi i quali sarà necessario presentare nuova domanda.

Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato attraverso Bonifico, contanti o PayPal alle coordinate indicate sul sito ufficiale dell'Associazione.

Il socio può richiedere la variazione dei dati al Consiglio Direttivo o al Tesoriere che provvede ad aggiornare il Registro degli Associati.

Chi presenterà la domanda di ammissione dall'1 Gennaio al 30 Settembre, avrà la propria quota in scadenza il 31 Dicembre dello stesso anno; chi invece presenterà la domanda dall'1 Ottobre fino al 31 Dicembre, avrà la propria quota in scadenza il 31 Dicembre dell'anno successivo. Chi presenterà domanda di ammissione dall'1 Ottobre al 31 Dicembre dello stesso anno, non avrà diritto di voto in merito all'attività dell'Associazione relativa all'anno in corso.

Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di ricezione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare al socio le motivazioni che lo hanno escluso.

L'aspirante socio potrà richiedere nuovamente l'iscrizione, soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

L'ammissione dei soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria.

PARTE SECONDA: L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art 4 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, stabilisce le materie all'ordine del giorno, l'ora, il luogo e la data di riunione dell'Assemblea dei Soci, in prima ed in seconda convocazione e dispone che il Segretario ne dia comunicazione a tutti i Soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a mezzo posta o con ogni altro mezzo idoneo, ivi compreso il telefax e la posta elettronica.

Le predette norme si applicano sia per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria sia per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può convocare l'Assemblea con un preavviso minore, non inferiore a 3 giorni.

Art. 5 – Regole di svolgimento dell'Assemblea

Presiede l'Assemblea il Presidente, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "Presidente di Assemblea" temporaneo.

Il Segretario è tenuto a redigere il verbale dell'assemblea dove saranno presentati sinteticamente tutti gli interventi e le deliberazioni.

Per le competenze delle assemblee ordinaria e straordinaria si rimanda allo Statuto (Art. 12).

Le deliberazioni per l'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Ogni Socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa, e viene convocata con ordine del giorno da affiggersi nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata, oppure tramite comunicazione via E-mail, sempre 15 giorni prima dell'Assemblea.

Per le delibere che modificano Statuto e Regolamenti è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammessa fino a una delega per associato; le deleghe dovranno essere consegnate firmate all'inizio dell'assemblea.

I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.

PARTE TERZA: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 6 – Elezione consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni elettore può ricevere una sola delega firmata da un elettore che non può essere presente, redatta su apposito modulo.

Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione elettorale in sede di elezione.

La candidatura deve essere consegnata, almeno due settimane prima dell'indizione dell'Assemblea per le votazioni, ad un membro del Consiglio Direttivo.

L'elenco, con i nomi dei candidati, verrà affisso nei locali dell'attività una settimana prima delle votazioni.

Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico.

Nella delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli associati, provvede a nominare la Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni, e sarà composta da un Presidente, due scrutatori uno dei quali con funzioni di Segretario.

In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione Elettorale può essere disposta dal Presidente in carica.

La commissione avrà il compito di predisporre gli elenchi degli associati elettori e dei candidati e di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per l'elezione del Consiglio (essere in regola con il pagamento della quota associativa); curerà, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati, le urne, gli elenchi e i verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.

Il Presidente della commissione elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.

Per le elezioni la Commissione Elettorale verifica, alla prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In caso affermativo il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione, in caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione.

Le votazioni dovranno durare al massimo 2 ore dello stesso giorno in cui sono iniziate, e sono chiuse, con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala, nel tal termine.

In caso di parità si procederà al ballottaggio che può aver luogo entro sette giorni dalla data delle votazioni.

La votazione può essere chiusa anche prima dell'orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.

Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata.

Ricorsi

1. Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale entro 2 giorni dall'affissione degli elenchi.

2. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla affissione dei risultati elettorali, alla Commissione Elettorale in carica alla indizione delle elezioni, che decide in via definitiva nei successivi 2 giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.

Espressione del voto

Ad ogni elettore viene consegnato un esemplare di scheda elettorale ed esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona.

Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

Ciascun elettore può esprimere un voto per ogni candidato, fino a un massimo di 5 candidati.

L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata.

Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio che avrà luogo con le modalità previste dal presente regolamento.

Chiusura delle votazioni

Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiara chiuse le votazioni.

Scrutinio e proclamazione

Terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati. Il numero dei consiglieri è di 5 salvo aumento del numero da parte dell'Assemblea e comunque fino ad un massimo di 9 come stabilito dallo Statuto.

Il Comitato Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza provvede a:

- a) decidere su eventuali ricorsi;
- b) assegnare o annullare le eventuali schede contestate
- c) proclamare i consiglieri eletti.

Il Comitato Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni allo stesso affidate e dallo stesso controllate.

Per ogni controversia è referente il Comitato Elettorale.

Verbale delle Operazioni Elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.

Il verbale verrà conservato presso la sede dell'Associazione insieme a:

1. l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
2. le schede scrutinate ed assegnate;
3. le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Insedimento

Il Comitato Elettorale da notizia, mediante apposito comunicato o sul sito internet dell'Associazione, della proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali. A partire dalla data di tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta operativo e, nella persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, indice la sua prima riunione entro 20 gg, in concomitanza della quale avviene l'insediamento effettivo e l'elezione delle cariche di Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con incarico di Tesoriere.

Solamente tra i consiglieri eletti il nuovo Consiglio Direttivo eleggerà il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con incarico di Tesoriere.

Nel caso si rendesse vacante prima dell'insediamento, per qualsiasi motivo, un posto nel Consiglio Direttivo, sarà chiamato a coprirlo quel Socio che alle elezioni è risultato il primo dei non eletti.

Art 7 – Convocazione del Consiglio direttivo

Il Presidente stabilisce la data, l'ora, il luogo e le materie all'ordine del giorno da trattare nella seduta del Consiglio Direttivo e dispone che il Segretario ne dia comunicazione a tutti i Consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata per la sessione, a mezzo posta o con ogni altro mezzo idoneo, ivi compreso il telefax e la posta elettronica.

La metà dei Consiglieri può richiedere, per iscritto, al Presidente di convocare il Consiglio Direttivo, indicando all'uopo le materie da trattare all'ordine del giorno: il presidente ordina entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, al Segretario di dare comunicazione della convocazione a tutti i Consiglieri secondo le modalità di cui al precedente comma.

La proposta di ordine del giorno da parte dei Consiglieri richiedenti è vincolante.

In caso di straordinaria urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato dal presidente anche mediante comunicazione telefonica del Segretario a tutti i Consiglieri con preavviso di almeno 3 giorni. In caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente.

Art. 8 – Elezione Presidente, Vice Presidente e Segretario con incarico di Tesoriere

Candidatura

E' candidabile ogni eletto al Consiglio Direttivo che soddisfi i seguenti requisiti:

1. iscritto all'Associazione da almeno due anni;
2. che non abbia procedure di tipo disciplinare in corso.

Modalità di presentazione della candidatura

Il candidato deve rendere nota la propria volontà di candidarsi, una volta eletto consigliere, dichiarando per quale carica intende concorrere.

Espressione del voto

Ad ogni consigliere viene consegnato un esemplare di scheda elettorale ed esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona.

Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

Ciascun consigliere può esprimere un voto per ogni candidato, per ogni carica.

Il consigliere consegna l'esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, al Segretario in carica che lo ripone nell'urna sigillata.

Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto. Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità in Associazione.

Scrutinio e proclamazione

Terminate le operazioni di voto il Segretario in carica procederà allo scrutinio dei risultati e alla proclamazione dei nuovi Presidente, Vice Presidente e Segretario con incarico di Tesoriere.

Verbale delle Operazioni Elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del Segretario in carica, il verbale controfirmato dal Presidente in carica, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.

Il verbale verrà conservato presso la sede dell'Associazione insieme a:

1. l'elenco dei consiglieri corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
2. le schede scrutinate ed assegnate;

Insediamiento

Il Segretario uscente dà notizia, mediante apposito comunicato o sul sito internet dell'Associazione, della proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali. A partire dalla data di tale comunicazione le nuove cariche risultano operative.

Art. 9 - Delibere del Consiglio

Le delibere saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le delibere si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 10 - Dimissioni dagli incarichi interni al Consiglio Direttivo e sostituzione

Ciascun membro del Consiglio Direttivo che ricopra l'incarico di Presidente o di Vice Presidente o di Segretario con incarico di Tesoriere, può dimettersi dal predetto incarico senza che ciò comporti le dimissioni anche dalla carica di Consigliere.

Le dimissioni dall'incarico hanno effetto immediato e sono irrevocabili.

Il Consigliere deve comunicare le dimissioni al Presidente, o nel caso sia quest'ultimo a dimettersi, al Vice Presidente; in ogni caso, il Consiglio Direttivo è immediatamente convocato per procedere alla sostituzione.

La sostituzione avviene con il conferimento, deliberato a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, dell'incarico vacante ad uno dei Consiglieri che non ricopra altri incarichi interni al Consiglio Direttivo. Laddove ciò non sia più possibile, il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, convocano l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. Qualora fosse il Presidente a venir meno, l'incarico sarà assunto dal Vice Presidente e si provvederà alla nomina di un nuovo Vice Presidente; qualora il Vice Presidente non fosse disposto ad assumere la carica si provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

Art. 11 - Dimissioni dei Consiglieri dal Consiglio direttivo e sostituzione

Ciascun Consigliere può presentare le dimissioni dal Consiglio Direttivo dandone comunicazione scritta al Presidente; nel caso in cui sia il Presidente a dimettersi dal Consiglio Direttivo, egli rassegna le proprie dimissioni direttamente al Consiglio Direttivo, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione del Consiglio stesso.

Le dimissioni hanno effetto immediato e sono irrevocabili; nel caso di dimissioni del Presidente, queste hanno effetto dalla riunione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo non è obbligato a sostituire i Consiglieri dimessi fino a quando restano in carica almeno la metà dei membri. Se il numero dei Consiglieri rimasti in carica diviene inferiore alla metà, è convocata l'Assemblea Ordinaria per procedere alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

La sostituzione dei Consiglieri dimessi può avvenire mediante la chiamata diretta da parte del Consiglio Direttivo dei Soci rimasti non eletti alle ultime elezioni, in base ai voti ricevuti.

Se il Consigliere che si è dimesso dal Consiglio Direttivo ricopriva anche un incarico interno, il Consigliere che lo sostituisce può assumere l'incarico vacante, previa deliberazione del Consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo con allegata relazione annuale dell'attività svolta. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati dall'Assemblea entro il 31 Marzo dell'anno successivo. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a mezzo E-mail.

Art. 13 – Scioglimento dell'Assemblea

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato in Assemblea Straordinaria con l'approvazione di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – Sviluppo iniziative dell'Associazione

Le iniziative ufficiali sono assoggettate all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Disposizioni conclusive

Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento, si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione.